



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% DR Commerciale Business Potenza n. 70/05.

Potenza, 10 agosto 2015

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - Potenza
Tel. 0971 668143/668210 - Registrato al Tribunale di Potenza: n. 6 del 7 dicembre 1971.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: **Canone annuo € 78,00** - L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo dell'utente nell'archivio dati - E' quindi possibile sottoscrivere abbonamenti in qualsiasi periodo dell'anno - Un fascicolo € 3,00 - Arretrato € 6,00. Fascicolo straordinario comprendente piani o programmi € 8,00 - Codice annuale delle Leggi e dei Regolamenti € 8,00.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti: a) nella prima sono pubblicati le Leggi ed i Regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta - integralmente o in sunto - nonché le disposizioni, i commenti e gli atti di rilevante interesse emanati dal Consiglio o dalla Giunta; b) nella seconda sono pubblicati le leggi dello Stato e i decreti che interessano la vita della Regione, gli annunci ed avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione.-

MODALITA' PER LE INSERZIONI: Gli «avvisi di concorsi» e gli «annunci legali» a pagamento devono pervenire, almeno otto giorni prima della data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione, alla Redazione del Bollettino. Il testo originale deve essere redatto in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge e corredato dall'attestazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per la inserzione, da determinare secondo la seguente tariffa: **€ 2,00 per ogni rigo o frazione di esso più € 16,00 di diritto fisso**. Non si darà corso alle inserzioni prive dell'attestazione di versamento.-

CONDIZIONI DI PAGAMENTO — Il versamento del canone di abbonamento, come l'importo per le inserzioni, deve essere effettuato **esclusivamente** tramite c.c.p. n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.-

Parte I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Sommario:

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 22.

Legge Regionale "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane" pag. 6939

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 23.

Legge Regionale "Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.R.D.S.U.) e dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata (A.P.T.)" pag. 6982

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 24.

Legge Regionale "Disciplina concernente la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'olivicoltura regionale e norme per l'abbattimento e il taglio di alberi di olivo".
pag. 7026

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2015, n. 25.

Legge Regionale "Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali" pag. 7031

Legge Regionale 6 agosto 2015, n. 25.

**LEGGE REGIONALE "PROVVIDENZE A FAVORE DI FAMILIARI O ACCOMPAGNATORI
RESIDENTI IN BASILICATA DI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE
PARTICOLARMENTE GRAVI E/O INVALIDANTI, TALI DA RICHIEDERE
CURE PRESSO STRUTTURE NON REGIONALI**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, di natura corrente, sono stati quantificati per il 2015 in € 200.000,00, tenendo conto delle indicazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla base dei dati relativi ai residenti in Basilicata che usufruiscono di trattamenti sanitari in altre regioni.

La copertura degli stessi può essere assicurata, relativamente al 2015, dalle risorse regionali stanziare sull'apposito Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

Per gli anni successivi si provvederà con la legge annuale di stabilità.

Art. 1

Finalità

1. La Regione Basilicata si fa carico di elargire ai residenti in Basilicata un rimborso finalizzato ad offrire un aiuto temporaneo e forfetario, onde superare quelle difficoltà economiche conseguenti alla permanenza fuori

Regione di un accompagnatore, supporto indispensabile dal punto di vista morale e psicologico per il paziente e per collaborare con il centro sanitario che eroga le cure.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il rimborso di cui al precedente articolo 1 tende a favorire i nuclei familiari residenti in Basilicata, al cui interno sia presente un componente, affetto da patologie tali da richiedere prestazioni di alta specializzazione, comunque previste dai Livelli Essenziali di Assistenza, non erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

Art. 3

Ammissibilità

1. Al fondo possono accedere un familiare o un accompagnatore autorizzato formalmente dal paziente e, nel caso di minori, uno dei genitori o il tutore giudiziario dei soggetti affetti da patologie tali da richiedere inderogabilmente, ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2, l'accesso a prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

2. Il contributo è concesso per le spese affrontate da un solo accompagnatore per ogni trasferta. La richiesta di contributo, ferma restando la misura massima concedibile di cui al successivo articolo 5, può riferirsi a più trasferte.
3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato anche in favore di un eventuale donatore.
4. Il contributo non può essere riconosciuto ai familiari o agli accompagnatori nel caso in cui il malato già percepisca contributi per la stessa motivazione da enti regionali o diversi, di qualunque natura pubblica, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22.

Art. 4

Procedura

1. La Giunta regionale, attraverso gli uffici del Dipartimento Politiche della Persona, sulla base dell'apposito stanziamento in bilancio, provvede al rimborso ai cittadini aventi diritto, richiedenti le prestazioni di cui al precedente articolo 2, con priorità a quei nuclei familiari in cui il componente affetto da patologie sia minore, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento emanato dalla Giunta in attuazione della presente legge.
2. Il contributo, ad istruttoria espletata, è erogato sulla base di una apposita graduatoria semestrale formata da una Commissione tecnico sanitaria nominata dalla Giunta regionale, resa pubblica attraverso il sito istituzionale della Regione Basilicata, nella quale le domande dei richiedenti vengono inserite tenendo conto del reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto che deve ricorrere alle cure sanitarie.

3. La Commissione tecnico sanitaria, di cui al precedente comma 2, accerta la appropriatezza delle prestazioni richieste e la loro indisponibilità presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale.

Art. 5

Ammontare del contributo

1. Per i redditi ISEE fino a euro 10.000,00 il contributo per trasferte nell'ambito del territorio nazionale, di tipo forfettario, è fissato in euro 80,00 al giorno ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta dall'accompagnatore (trasporto, vitto, alloggio) che sia stata debitamente documentata. L'ammontare complessivo del contributo erogato nell'anno solare non può comunque superare l'importo di euro 3.200,00.
2. Per i redditi ISEE da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 il contributo di cui al comma 1 è fissato in euro 50,00 al giorno e l'ammontare complessivo del contributo erogato nell'anno solare non può comunque superare l'importo di euro 2.000,00.
3. I contributi sono comunque concessi sino ad esaurimento degli stanziamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei rimborsi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di euro 200.000,00; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1 si provvede mediante prelevamento

dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando Missioni, Programma e Capitoli.

Art. 7

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge,

all'adozione di apposito regolamento di attuazione.

Art. 8

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 agosto 2015.

PITTELLA